



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo

ISTRUZIONI PER I SEGRETARI DEI COLLEGI ARBITRALI
Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 20.12.2006.
(G.U. 21.2.2007)

A CURA DELLA
Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura
Versione Internet provvisoria

FINALITA'

La presente guida ha, all'inizio delle attività della Camera Arbitrale, esclusivamente la finalità di favorire l'avvio del lavoro dei segretari dei collegi arbitrali. La sua versione, volutamente provvisoria, dovrà essere sottoposta alla verifica dell'attività concreta; alla luce dell'esperienza sarà formalizzato in un vero e proprio atto d'indirizzo ai segretari dei collegi con valore vincolante. Nell'attuale fase costituisce il contributo ad una riflessione complessiva cui sono sollecitati i segretari sulla base delle loro esperienze concrete, tramite l'attivazione di un effettivo "dialogo" con la Camera arbitrale. La materia ha, infatti, così tanti aspetti operativi di non semplice sistemazione in astratto, che necessita di una effettiva "sperimentazione".

Avv. Nino Ferrelli
Direttore della Camera Nazionale Arbitrale in Agricoltura

Guida –Segretari dei collegi

1. Inquadramento generale

Il Titolo IX della regolamentazione del Decreto Ministeriale 20.12.2006 è dedicato agli ausiliari. Il Titolo si occupa della disciplina riguardante i Periti ed i Segretari dei collegi arbitrali. Per i periti non vi sono particolari novità rispetto alle discipline delle altre Camere Arbitrali, per i Segretari, data l'importanza che questa figura assume nel sistema proposto dal Decreto ministeriale, se ne dà una disciplina sia di natura formale che sostanziale. In particolare si afferma all'art. 37 che i segretari debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere laureati in economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze politiche o laurea dichiarata equipollente, con specifica competenza di natura amministrativa nelle attività del decreto.

I Segretari sono il momento funzionale più delicato di tutta l'organizzazione della Camera arbitrale, in quanto rappresentano la concreta risposta a precise esigenze poste dal prevedibile altissimo numero di controversie attivate. Bisognava infatti pensare ad una modalità organizzativa che, per un verso, escludesse qualsiasi forma "interna" strutturata, per altro verso non fosse eccessivamente "sbilanciata" verso l'esterno.

L'esigenza di dover gestire contemporaneamente centinaia di collegi ha fatto propendere verso una formula organizzativa in cui i Segretari sono il trait-d'union tra la Camera ed i singoli collegi. Si potrebbe anche dire, con una espressione forse troppo aulica, che i Segretari costituiscono il cordone ombelicale che lega alla Camera i singoli collegi. I Segretari proprio in ragione di tale importante funzione devono avere una certa formazione culturale ed una conoscenza specifica del regolamento della Camera. Sono quindi persone particolarmente esperte nell'espletamento di un compito così delicato. Essendo essi "la Camera" nel collegio devono essere innanzi tutto persone che di questa hanno la piena fiducia e che con questa si rapportano ordinariamente e su tutte le problematiche che possono interessare l'attività di un collegio.

Il loro compito preminente consiste dunque:

- nel far rispettare, in ausilio con il Presidente del Collegio, le regole procedurali poste dall'arbitrato amministrato quale quello in esame;
- nel verbalizzare, secondo schemi predefiniti, tutte le sedute dei collegi e tutti gli esperimenti che questi dovessero dichiarare ammissibili ed effettivamente realizzare;
- nell'amministrazione, sotto il profilo finanziario dell'arbitrato provvedendo all'eventuale all'apertura di un conto di deposito, all'effettuazione di tutte le spese e, al termine, alla sua chiusura;

- conservazione degli atti e loro eventuale restituzione durante il giudizio;
- nel versare, prima della chiusura dei conti, i compensi dovuti alla Camera arbitrale a titolo di rimborso delle spese per l'organizzazione complessiva;
- nell'assicurare il rispetto dei profili fiscali.

2. Segretari , autonomia, compiti e competenze.

I segretari non avendo un ruolo “decisorio” nell’ambito della controversie non sono sottoposti alle regole deontologiche previste per gli arbitri e per i periti; tuttavia sarà cura della Camera ricevere, prima della nomina, idonee garanzie circa la sostanziale estraneità del soggetto alla controversia in esame.

La verbalizzazione delle sedute, al fine di dare maggiore omogeneità possibile ai verbali stessi, sono realizzate su modelli standard, con finalità di indirizzo, definiti nel presente vademecum fornito appositamente per i Segretari. In tal modo si raggiungerà una lodevole omogeneità nella struttura e nei contenuti dei verbali, a tutto vantaggio della sicurezza dei lodi che, come noto, trovano proprio nelle ragioni di forma l’unica possibilità di impugnativa. Per favorire tale omogeneità i formulari riguardanti le fasi fondamentali del giudizio arbitrale vengono proposti in appendice al presente lavoro.

In relazione all’importanza operativa della figura del segretario la regolamentazione dispone – anche solo a fini di priorità nell’acquisizione degli incarichi – la dimostrazione di una valida conoscenza delle regole arbitrali conseguita mediante la frequenza di appositi momenti formativi organizzati dalla Camera arbitrale.

3. Profili organizzativi generali della Camera Arbitrale relativi ai segretari.

Il raccordo tra Camera e singoli collegi è adeguatamente *esternalizzato* in una logica di semplificazione (uso generalizzato delle nuove tecnologie ai sensi del DPR. 28.12.2000 n. 445) e d’esaltazione dell’autonomia dei collegi (Art. 20). La figura chiave di tale rapporto, sul piano organizzativo, è il Segretario che, nominato dalla Camera, funge da raccordo operativo con questa nell’ambito dei singoli collegi e provvederà all’amministrazione del singolo arbitrato (Art. 20 comma n. 7 ed Art. 37). Fino al momento dell’emanazione del lodo, salvo problemi particolari, saranno abbastanza scarsi i rapporti con la Camera , cui il collegio, tramite il segretario, successivamente provvederà ad inviare copia del lodo per le comunicazioni definitive e per l’eventuale deposito in Tribunale. Tale modalità operativa risponde efficacemente ad un modello organizzativo che vede nella Camera il

soggetto *amministratore* della procedura, senza alcun coinvolgimento *gestionale* con il singolo arbitro, eccezion fatta per il momento iniziale dell'attività dei collegi (costituzione ed insediamento Art. 20) o dei momenti di difficoltà degli stessi (ricusazione dell'arbitro Art. 14 ecc.). Il vero rapporto operativo tra Camera e singoli collegi è demandato all'attività di informazione che la Camera svolgerà per comunicare agli stessi, tramite il segretario, le regole amministrative comuni, e la così detta giurisprudenza del sistema camerale. Sarà questa attività informativa a rendere coerente l'attività delle decine di collegi che contemporaneamente si trovano ad operare e, ove ciò sia possibile, per evitare l'insorgere di controversie su questioni che in precedenti lodi sono state adeguatamente e definitivamente valutate e per consigliare, l'inopportunità di iniziare un giudizio arbitrale.

4. Funzionamento della Camera arbitrale. Il Ministero dopo aver approvato con apposito Decreto l'istituzione e la regolamentazione delle procedure, disporrà affinché AGEA, in coerenza con quanto previsto dal Decreto ministeriale 5.8.2004, in cui all'art. 14, si dispone l'inserimento della clausola arbitrale nell'ambito delle determinazioni relative alle domande della nuova PAC, provveda ad inserire l'apposita clausola compromissoria nei propri bandi attraverso la modulistica relativa alle future domande di finanziamento europeo, richiedendo l'esplicita adesione alla stessa da parte dei soggetti interessati. Quando ciò sarà realizzato, ne conseguirà la competenza esclusiva della Camera sul relativo giudizio che dovrà concludersi nei tempi prefissati dalla Camera stessa e, per quanto riguarda quelli interessati dalle procedure europee, in tempi compatibili con l'ordinamento comunitario. Le parti procederanno così alla nomina del proprio arbitro e d'intesa alla nomina del terzo (Art. 22). Nel caso in cui le parti non giungano autonomamente all'individuazione del terzo arbitro provvederà direttamente la Camera attraverso l'originale procedura contenuta nella regolamentazione che prevede il sorteggio tra tutti gli iscritti nell'elenco dei Presidenti dei collegi. In tal modo per un verso si è voluto evitare che in caso di disaccordo la questione dovesse andare al giudice ordinario (perdendosi così il controllo della procedura temporale di riferimento), per altro verso si è voluto garantire l'assoluta imparzialità del terzo arbitro prevedendosene la nomina a seguito di estrazione a sorte (Art. 7 comma n. 2). Di più. Per garantire infine la trasparenza e la pluralità di soggetti interessati di tali nomine è stato previsto che un soggetto nominato arbitro attraverso il sorteggio non possa successivamente essere nominato mediante estrazione nell'anno solare. Ciò consentirà, senza ombra di dubbio, la strutturazione dei collegi entro termini brevissimi con l'assoluta garanzia della indipendenza e della trasparenza. Ad ogni collegio la Camera arbitrale assegna un segretario al fine di garantire l'espletamento dei compiti ad esso assegnati.

5. Sul riparto del compenso all'interno del collegio arbitrale. Né il Decreto ministeriale né altra disposizione normativa, conferisce alla Camera il potere di differenziare, all'interno della terna arbitrale, la misura del compenso, che deve essere invece determinato globalmente (secondo la formula contenuta nella tariffa: "Compenso per gli arbitri", senza ulteriori specificazioni). Poiché tale provvedimento dà luogo ad un'obbligazione non solidale con prestazione divisibile fra gli aventi diritto, ciascuno di essi è creditore "per la sua parte" (art. 1314 c.c.) che, salvo patto contrario, si presume uguale alle altre. Rientra quindi nell'autonomia di ogni singolo collegio arbitrale stabilire,

eventualmente, diverse percentuali di ripartizione (ad esempio in rapporto alla posizione del presidente e/o dell'estensore): nel qual caso si avrà cura di farne menzione nell'atto di ripartizione. Ne consegue che, ove il collegio non abbia assunto, al riguardo, alcuna determinazione, si dovrà intendere che il compenso complessivo verrà ripartito in tre quote uguali. Ugualmente i singoli collegi dovranno deliberare in caso di applicazione della maggiorazione fino al 30% degli onorari minimi normalmente spettanti ai collegi (Art. 20 comma n. 8). Tale deliberazione dovrà dettagliatamente indicare i presupposti su cui si fonda la valutazione che dovrà essere unanime. In mancanza d'unanimità i collegi possono richiedere alla Camera una propria valutazione alla luce dell'esperienza emersa e della casistica preesistente. La Camera esprime il proprio parere, fermo restando la necessità del collegio di giungere ad una decisione unanime. In difetto di tale deliberazione, resta inteso che al collegio spettano gli oneri nella misura del minimo tariffario. L'abolizione dei minimi tariffari operata dal Decreto Bersani, non inficia la ratio fondante la norma che imponendo il minimo tariffario voleva esprimere, in quanto tale previsione non si applica ai collegi arbitrali per i quali i minimi tariffari restano dunque validi. Ciò in relazione all'art. 24 della L. 248/06 che ribadisce il carattere vincolante delle tariffe professionali forensi per chiunque operai in collegi arbitrali.

Si ritiene, infine, indispensabile che ciascuno dei componenti del Collegio indichi, nella stessa proposta di liquidazione del corrispettivo, se è soggetto ad IVA ed al contributo per la Cassa di Previdenza (specificando per questa ultima la percentuale) o se, invece, non vi è soggetto. Quanto sopra per consentire al Segretario del Collegio arbitrale la liquidazione analitica degli importi dovuti per il corrispettivo agli arbitri e per le spese, liquidazione che verrà comunicata alle parti del procedimento arbitrale per il versamento a saldo, detratto l'acconto già versato. Nella Sentenza n. 116 del 19-04-1985 la Corte costituzionale ha affermato che, allorché dei magistrati ordinari o amministrativi ovvero della giustizia militare, nonché avvocati dello Stato, svolgono funzioni arbitrali, la naturale identità dell'opera da essi svolta rispetto a quella esplicata da tutti gli altri, non consente che il compenso dovuto ai primi sia pari ad appena un quinto di quello corrisposto ai secondi, né lo status di magistrati e di difensori dello Stato giustifica la falcidia dei compensi a cui non sono per contro soggetti gli esercenti di altre pubbliche funzioni e gli altri dipendenti pubblici. Né a conferire una qualche ragionevolezza a tale disparità di trattamento giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni arbitrali che a magistrati dello Stato potrebbe venire dal prelievo pecuniario sia perché unica "disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare le dette funzioni, sia perché non può, senza contraddizioni, il potere legislativo per un verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti dall'art. 45 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.) Né, infine, va tralasciata la discrasia tra avvocati dello Stato e avvocati degli uffici legali costituiti presso gli enti locali e qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province o dei comuni, che, pur essendo soggetti alla disciplina forense, rivestono qualità di impiegati e non di professionisti. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979 n. 97, che stabilisce a carico dei magistrati ordinari,

amministrativi e della giustizia militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, il versamento, nella misura dell'ottanta per cento, dei compensi spettanti per lo svolgimento di funzioni arbitrali.

6. PROFILI DI IMPOSIZIONE FISCALE NEI PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE PRESSO LA CAMERA ARBITRALE IN AGRICOLTURA

Occorre distinguere i fenomeni di rilevanza fiscale a seconda che essi trovino presupposto:

- nella procedura arbitrale e, segnatamente, nella sua definizione con il lodo
- in manifestazioni fiscalmente rilevanti che traggano ragion d'essere o acquisiscano visibilità a motivo della loro connessione con il procedimento stesso.

In considerazione di questa distinzione, è opportuno analizzare i profili tributari di interesse in relazione non già alla singola imposta, bensì con riferimento alla specificità di ogni momento della procedura di conciliazione.

6.1. COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

1.1 La registrazione dell'atto contenente la clausola compromissoria o il compromesso (d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131).

I profili attinenti a questa fase non sono di competenza degli organi del collegio arbitrale, né del segretario, come è ovvio. Essi sono opportuni, quanto meno in relazione al fatto che, rispetto al lodo, può verificarsi il fenomeno della enunciazione di atti non registrati.

Occorre in primo luogo affrontare le questioni relative alla registrazione con riferimento alla convenzione arbitrale, sia essa compromesso (relativo alla soluzione per arbitri di controversie già sorte) o clausola compromissoria (relativa alla soluzione per arbitri di future, possibili controversie).

Si tratta di contratti a contenuto non patrimoniale, aventi ad oggetto la devoluzione ad arbitri della controversia, attuale o potenziale.

Per entrambe le forme di convenzione arbitrale l'imposta sarà dunque dovuta:

in termine fisso (art. 13 comma 1 **d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131**: 20 gg dalla formazione dell'atto), se la convenzione ha assunto veste di atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 11 della tariffa).

in caso d'uso (definizione di caso d'uso: art. 6 **d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131**), se formata per scrittura privata non autenticata (art. 4 Tariffa, parte II).

L'ammontare dell'imposta è determinato in misura fissa (art. 11 della Tariffa, parte I: euro 168,00).

Luogo di registrazione: Art. 9 comma secondo **d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131**: qualsiasi Ufficio del Registro.

E' importante sottolineare, con riferimento alla clausola compromissoria, come da una parte l'obbligo di registrazione si atteggi come "in termine fisso" o "in caso d'uso" in ragione della forma dell'atto all'interno del quale la convenzione arbitrale sia prevista, e come, dall'altra, la clausola compromissoria non acquisisca l'eventuale carattere patrimoniale dell'atto in cui essa è contenuta.

Da tale ultimo rilievo consegue che essa sarà tassata sempre in misura fissa e autonomamente, e cioè senza che operi il meccanismo della connessione di cui all'art. 21 della legge di Registro, il quale prevede un'unica imposizione solo se le singole disposizioni contrattuali siano legate da una connessione necessaria ed intrinseca alla natura stessa dell'atto.

Con riferimento al compromesso, le soluzioni coincidono, e tuttavia è opportuno precisare la possibilità di distinguere la convenzione arbitrale vera e propria (il compromesso) dal contratto di arbitrato, il quale dà origine al rapporto giuridico tra le parti in contesa e gli arbitri. Se infatti è improbabile che il contratto di arbitrato coincida con la clausola compromissoria, la quale ha ad oggetto una controversia ancora solo potenziale, più probabile è che esso sia tutt'uno con il contratto di compromesso, con il quale le parti decidono di devolvere agli arbitri la soluzione di una controversia già nata: in questo senso cfr. l'art. 18, comma terzo, del DECRETO. In caso di coincidenza tra compromesso e contratto di arbitrato la natura patrimoniale di quest'ultimo (data dalla previsione del compenso agli arbitri per la loro prestazione) potrebbe riverberarsi sul primo, rendendo applicabile tutt'altro regime impositivo: registrazione in termine fisso e in misura proporzionale al valore dello stesso atto ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte I (3%).

Questa soluzione, più onerosa, non è desiderabile, e può essere peraltro accantonata in ragione di alcune considerazioni.

Poiché la coincidenza si verificherà solo all'atto della sottoscrizione degli arbitri per accettazione dell'incarico, è opportuno che essa avvenga in un momento successivo e senza contestuale accettazione in forma scritta, mediante sottoscrizione del compromesso (cfr. art. 813 c.p.c., comma 1; art. 18 comma 3 del decreto).

A soluzione simile potrebbe giungersi comunque in ragione di una più specifica qualificazione del contratto di arbitrato: l'art. 9 della Tariffa, parte I, si applica infatti solo nell'ipotesi in cui al contratto di arbitrato si assegni natura di mandato: ipotesi questa assai problematica, poiché da una parte avrebbe ripercussioni sulla natura giuridica da assegnare al lodo (e dunque sul regime fiscale dello stesso), nonché sulla responsabilità solidale degli arbitri rispetto al pagamento dell'imposta di registro (art. 57 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131: vedi in seguito); identificandolo invece quale contratto di prestazione d'opera professionale la norma da applicare sarebbe allora l'art. 10, parte II, della Tariffa: dunque registrazione in misura fissa (168,00 euro) e, ancora, in caso d'uso.

Poiché però tale soluzione è in funzione di una operazione di qualificazione che potrebbe essere disattesa, resta preferibile separare il compromesso dal contratto di arbitrato, come indicato.

Nel caso della procedura di conciliazione presso la Camera Arbitrale Nazionale, i profili si complicano: può infatti delinearsi:

- a) il vero e proprio contratto di arbitrato tra parti e arbitri, in forza del quale questi ultimi prestano la loro prestazione professionale finalizzata alla soluzione della controversia;
- b) il contratto tra arbitri e Camera Arbitrale, nell'interesse delle parti, con il quale i primi si impegnano a svolgere la loro prestazione professionale a favore delle parti: detto contratto prevede altresì da una parte una serie di attività eterogenee che possono agevolmente essere qualificate “prestazioni” da parte della Camera Arbitrale (cfr. art. 3 del decreto), e dall'altra impone agli arbitri e ai periti d'ufficio il versamento, a titolo di rimborso spese e a favore della stessa Camera Arbitrale di una somma pari al cinque per cento dei compensi da costoro ricevuti (art. 20 comma undicesimo decreto).
- c) il contratto tra Camera Arbitrale e parti, con il quale la prima si impegna a fornire la prestazione di un servizio organizzato (cfr., per esempio, ancora l'art. 3 del Decreto; art. 20 comma dodicesimo, circa il compenso dovuto ai segretari).

Atteso che i contratti sub b) e sub c) attribuirebbero sicuramente natura patrimoniale all'eventuale compromesso o clausola arbitrale che operassi riferimento alle procedure del decreto, quantomeno nel contratto sub a), è verosimile individuare un atto soggetto ad IVA, in ragione del principio di alternatività tra IVA e registro il contratto di arbitrato sarà soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa. Più problematica resta la clausola compromissoria con la quale si preveda l'arbitrato amministrato secondo le norme del decreto: quanto indicato sub b) e sub c) potrebbe restituire alla clausola natura patrimoniale e dunque assoggettarla ad imposizione in misura proporzionale (3 per cento).

Con riferimento infine alla convenzione arbitrale formatasi per scambio di corrispondenza, la norma di riferimento sarà l'art. 1 della Tariffa, parte II, e dunque la registrazione sarà in caso d'uso e nella misura fissa, ferme le considerazioni già formulate.

E' ben vero che la norma in parola non si applica agli atti per i quali il codice civile richiede a pena di nullità la forma scritta, e tuttavia nel caso dell'arbitrato rituale essa è richiesta dal codice di rito. Dunque l'applicazione della stessa non va esclusa.

In conclusione: poiché il “caso d'uso” non è integrato dall'esercizio dell'azione arbitrale stessa, vale a dire dall'attivazione della convenzione e del giudizio arbitrale, l'imposta di registro relativamente a compromesso e clausola compromissoria contenuti in atti formati per scrittura privata non autenticata o per corrispondenza non saranno, nella sostanza, assoggettati al tributo.

1.2 Imposta di bollo (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642) sul compromesso e sulla clausola compromissoria

La distinzione tra debenza in termine fisso o in caso d'uso si propone anche per l'imposta di bollo. La misura è invece sempre fissa.

L'imposta è dovuta in caso d'uso solo nell'ipotesi, che qui interessa, della formazione dell'atto mediante corrispondenza. Diversamente, a prescindere dalla circostanza che l'atto sia redatto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura autenticata o della scrittura

non autenticata, il termine di debenza è fisso. E' caso d'uso, peraltro, eminentemente la presentazione dell'atto per la registrazione.

Da quanto detto segue che, al di fuori dell'ipotesi di convenzione arbitrale formatasi per corrispondenza, l'onere del bollo sussisterà solo in caso d'uso, così come la registrazione, secondo quanto si è già detto.

In definitiva, in caso di esecuzione spontanea del successivo lodo, il perfezionamento della clausola arbitrale o del compromesso nella forma dello scambio di corrispondenza consente di evitare l'imposizione con riferimento al bollo e al registro. Non deve dimenticarsi che questa forma di conclusione delle convenzioni arbitrali può consentire, nel caso di compromesso con contestuale nomina e accettazione degli arbitri o di compromesso cui segua l'accettazione sempre mediante corrispondenza, di evitare la debenza in termine fisso.

Infine la clausola compromissoria sarà soggetta ad imposta di bollo non autonomamente, ma in uno con l'atto che la contiene, e dunque solo se quest'ultimo sia sottoposto al tributo (e in termine fisso o caso d'uso a seconda dei casi).

6.2 RILEVANZA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, IN GENERE, AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO.

6.3 Art. 20 comma 3 del decreto.

Vanno considerate con estrema attenzione le disposizioni dell'art. 20, commi da terzo a sesto, del decreto, ove si prevede quale onere, a pena di improcedibilità dell'arbitrato, della parte attrice l'effettuazione di un deposito infruttifero presso la camera arbitrale mediante assegni circolari a favore della stessa.

Va verificata la possibile rilevanza fiscale (sia per l'imposta di registro che per il bollo) di questo deposito - che costituisce, giusto il disposto del comma sesto del decreto, e in mancanza di una norma che ne preveda sempre e comunque la restituzione, anticipazione di somme dovute quali spese della procedura.

Orbene:

- gli assegni circolari, come tali, sono esclusi da registrazione ai sensi dell'art. 11 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- l'eventuale quietanza, rilasciata per scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso (art. 5 della Tariffa, parte II), e in misura proporzionale (0,50%);
- l'eventuale quietanza sarebbe, a mio avviso, soggetta a bollo ex art. 2 Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

6.4 Irrilevanza ai fini dell'imposta di registro della produzione di atti non registrati.

Con riferimento agli atti prodotti nel corso dell'arbitrato, la produzione degli stessi agli arbitri non costituisce caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e pertanto non si prospettano problemi all'uso dei medesimi nell'ambito del

procedimento: non sorgeranno né obblighi di registrazione, né sanzioni in ordine alla mancata registrazione, pur trattandosi di atti per i quali essa era disposta in termine fisso.

6.5 Rilevanza i fini dell'imposta di bollo.

Tutti gli atti del procedimento dovrebbero essere sottoposti all'onere del bollo, siano essi provenienti dalle parti, siano essi riconducibili al procedimento arbitrale (art. 20, parte I, Tariffa): domande, memorie, istanze, conclusioni delle parti (questi atti di parte anche con riferimento alle copie di scambio), costituzione del collegio, nomina di consulenti, ordinanze verbali.

La produzione di atti, operata dalle parti all'interno della procedura arbitrale, se non assoggettati all'origine all'imposta di bollo in termine fisso, non costituisce caso d'uso e non comporta l'insorgere di alcun obbligo di regolarizzazione da parte di parti e arbitri. Tutt'altra conseguenza se gli atti prodotti in carenza del requisito del bollo fossero ad esso assoggettati in termine fisso: l'atto sarà ricevibile e utilizzabile, ma sussisterà un onere di trasmissione degli atti a carico degli arbitri (art. 19 legge di bollo), potendo questi, in mancanza di richiesta di omologazione da parte degli interessati, essere gli unici soggetti cui la responsabilità per la regolarizzazione possa essere attribuita.

7. IL LODO.

7.1 Registrazione del lodo.

Determinante ai fini di una corretta ricostruzione del regime tributario del lodo rituale, con riferimento all'imposta di registro, è la natura giuridica attribuita ad esso dal novellato art. 824-*bis*.

In particolare l'efficacia di sentenza attribuita al lodo rituale sin dal momento dell'ultima delle sottoscrizioni, e dunque a prescindere dalla sua omologazione, comporta le seguenti conseguenze:

il lodo, come tale, non sarà soggetto a registrazione in termine fisso in quanto non soggetto agli art. 37 della legge di Registro e 8 comma primo della Tariffa, parte I, ove si prevede la registrazione in termine fisso dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

Se dunque le parti danno spontanea esecuzione al lodo, esse sottraggono all'onere tributario connesso alla registrazione la soluzione della controversia, trovando applicazione l'art. 2, n. 2 della Tariffa, parte II. Caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 della legge del Registro, e conseguente applicazione dell'imposta, sarebbe allora rappresentato, per esempio, dall'impugnazione ex art. 827 ss., ovvero dalla richiesta di trascrizione del lodo che determini effetti per i quali sia prevista pubblicità immobiliare ai sensi degli art. 2643 ss.

Diversamente, in caso di omologazione, l'obbligo di richiedere la registrazione sarà in termine fisso, determinato in 5 giorni dal deposito del decreto di omologa, a cura del cancelliere (art. 14 comma 2); l'obbligo di pagamento dell'imposta dovrà invece essere assolto dalle parti nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione (art. 54

ultimo comma). L'ammontare dell'imposta sarà determinato in ragione dell'applicazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima.

7.2. L'imposta di bollo sul lodo.

Il lodo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, al pari degli atti endoprocedimentali (art. 20, parte prima, della Tariffa).

Ancora, rileva l'art. 21 comma 15 del Decreto, per cui le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la camera arbitrale.

8. RESPONSABILITÀ FISCALE DEGLI ARBITRI IN RELAZIONE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO (RIASSUNTIVAMENTE).

Soggetto tenuto a richiedere la registrazione del lodo, nei casi in cui essa sia, come si è detto, dovuta, è il cancelliere dell'ufficio giudiziario ricevente (art. 13, comma terzo).

Cancelliere, arbitri, eventuali rappresentanti delle parti, e, deve ritenersi segretari, non sono coinvolti, in termini di responsabilità solidale, nel pagamento dell'imposta (art. 54 e 57)

Sugli arbitri non incombe peraltro alcun obbligo di trasmissione, ai fini della registrazione, né di accertamento della regolarità fiscale degli atti endoprocedimentali.

9. ADEMPIMENTI DEI SEGRETARI RELATIVI AL VERSAMENTO, DA PARTE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO E DEI PERITI, DEL 5 PER CENTO DEI PROPRI COMPENSI (ART. 20 COMMA 11 DEL DECRETO); COMPENSO DEL SEGRETARIO (ART. 20 COMMA 12 DEL DECRETO).

L'emersione dei rapporti tra collegio arbitrale, periti e camera arbitrale si verifica in relazione all'obbligo di costoro, a conclusione del giudizio, di versare, a titolo di rimborso spese alla camera arbitrale medesima, di una somma pari al 5 per cento dei loro compensi. Il segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.

Il riferimento al "rimborso spese" sembra escludere ogni valenza di "corrispettivo" in tale somma, e conseguentemente l'operazione non sembra, a prima vista, rientrare nel campo IVA quale corrispettivo per prestazione di servizi.

Il calcolo della somma dovuta andrà operato utilizzando quale base l'importo indicato nella Tabella D, art. 9, del D. M. 127/2004 (compenso dovuto al collegio arbitrale composto da avvocati; cfr. però l'art. 24 del Decreto Bersani: Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri 1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. *Omissis*), in misura pari ai minimi previsti eventualmente aumentabili non oltre il 30 per cento (articolo 20 comma 8 del decreto), e

dunque con riferimento esclusivo alla voce “onorari” degli arbitri (cfr. art 20 comma 8 lettera a del decreto), che dovrà sempre essere mantenuta distinta in ogni passaggio contabile.

Si precisa che la liquidazione dell'onorario va operata evitando la sommatoria dei minimi tariffari antecedenti a quello di riferimento, realizzando così un cumulo *fino al minimo tariffario* di riferimento comprensivo di tutti i precedenti, e considerando invece autonomamente la voce che risulta individuata dall'ammontare del valore della controversia. Poiché sovente la prassi si orienta nel senso del cumulo, tuttavia, saranno fornite ulteriori linee guida sul punto.

Quanto al compenso dovuto al segretario, esso è pari all'8 per cento dell'importo complessivo dovuto al collegio arbitrale *per onorario*, e dunque anche esso va calcolato utilizzando quale base i predetti parametri.

10 Gestione Notule del collegio e del compenso dei segretari.

La gestione finanziaria delle risorse del collegio arbitrale è compito specifico del segretario del collegio. Per svolgere tale attività il segretario, ai sensi dell'art. 20 comma n. 10 può aprire un apposito conto di deposito in cui versare le risorse liquidate a favore del collegio. Peraltro al fine di raggiungere una ragionevole semplificazione delle attività, nonché garantire certezza di procedure e correttezza della loro amministrazione, i segretari impostano dall'inizio le proprie attività con l'obiettivo di ridurre al minimo la movimentazione delle risorse finanziarie, ciò anche al fine di non moltiplicare i profili di rilievo e prelievo fiscale dalla procedura. In tal senso, il collegio arbitrale provvede a determinare con esattezza e specificatamente i compensi dovuti, sia in sede di anticipazione, che di lodo definitivo, a ciascun componente del collegio (segretario compreso). Il segretario provvede esclusivamente a ricevere gli assegni relativi, preventivamente intestati singolarmente al beneficiario in modo corrispondente all'ordinanza del collegio, ed a consegnarlo direttamente al beneficiario, provvedendo a farsi rilasciare la necessaria documentazione di ricezione dell'assegno. Per i soggetti tenuti al rilascio di fattura, questa verrà rimessa nei termini di legge, direttamente al soggetto che ha erogato la somma; i soggetti non tenuti a fatturazione provvedono, sempre direttamente al soggetto erogante, a rimettere la relativa ricevuta.

Quanto al deposito previsto dal regolamento versato con le modalità di cui, all'art. 20 comma n. 4, sarà detenuto dalla Camera arbitrale a titolo di garanzia e quindi non incassato. La parte erogante autorizza la Camera arbitrale ad utilizzare in suo nome e per suo conto il deposito qualora per qualsiasi motivo non vengano onorate le spese del giudizio secondo le ordinanze del collegio. Al termine della procedura quando tutte le spese saranno state soddisfatte, il deposito verrà riconsegnato al soggetto che lo ha erogato.

Qualora invece le spese di giudizio non fossero tempestivamente sostenute dalla parte obbligata, tale deposito sarà consegnato dalla Camera arbitrale al segretario perché questi lo ripartisca, previo rilascio di fattura o ricevuta per il valore corrispondente, ai membri del collegio o agli altri aventi diritto. Resta inteso che le relative fatture e ricevute dovranno essere intestate al soggetto che ha erogato il deposito.

Quanto, infine, con riferimento al 5% dovuto dal collegio alla Camera arbitrale, il segretario provvede, prima della chiusura dei conti a ricevere il relativo versamento dai membri del collegio ed a versarlo alla Camera arbitrale che rilascerà idonea documentazione di ricezione.

FORMULARI

DOMANDA DI ARBITRATO E CONTESTUALE NOMINA DI ARBITRO (art. 20)

(generalità del ricorrente) rappresentato e difeso dall'Avv. <...> e presso il di lui studio elettivamente domiciliato come da mandato in calce

PREMETTE

(illustrare brevemente i rapporti fra le parti in fatto, le eventuali previsioni contrattuali, le inadempienze lamentate)

Ogni controversia afferente l'interpretazione, l'esecuzione e l'adempimento al contratto in essere è demandata a giudizio arbitrale (doc.).

Nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'immediata proposizione del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. <...> del Decreto Ministeriale.

Tanto premesso e ritenuto (il ricorrente) come sopra difeso e rappresentato

DICHIARA

a (generalità del resistente) che intende proporre come in effetti propone con il presente atto, procedimento arbitrale in forza della precitata clausola compromissoria, e che al costituendo Collegio Arbitrale intende sottoporre come in effetti sottopone i seguenti

QUESITI

PRIMO

- Ritenuto che l'art. <...> del contratto in epigrafe prevedeva interamente a carico di (parte resistente);

- che non avendo parte resistente provveduto agli adempimenti di cui sopra, (illustrare le conseguenze dannose);

- che il successivo art. <...> prevedeva la risoluzione del contratto in ipotesi di mancato adempimento a quanto sopra prescritto;

tutto quanto precede ritenuto

L'ON.LE COLLEGIO ARBITRALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione voglia dichiarare risolto il contratto inter partes.

SECONDO

Ritenuto:

- che (parte resistente) si impegnava sub art. <...> del contratto (descrivere gli obblighi contrattuali);

- che non avendo (parte resistente) ottemperato all'obbligo assunto il ricorrente (descrivere le conseguenze dannose);

tutto quanto precede ritenuto

L'ON.LE COLLEGIO ARBITRALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione voglia dichiarare risolto il contratto inter partes.

TERZO

C.S.

Salvo, impregiudicato e riservato ogni diritto e deduzione in relazione a quanto verrà prospettato a parte resistente all'atto di Sua costituzione nel presente giudizio arbitrale.

Parte ricorrente dichiara inoltre di designare arbitro di propria elezione <...> e invita parte resistente a designare il proprio arbitro nei termini e con le forme previste dalla regolamentazione della Camera Arbitrale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

(data, firma e mandato)

MEMORIA DI COSTITUZIONE E NOMINA DI ARBITRO (art. 21)

(generalità di parte resistente) elettivamente domiciliato in <...> presso lo studio dell'Avv. <...> che lo rappresenta e difende nella presente procedura come da mandato in calce

PREMETTE

con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro (parte ricorrente) esponeva

- che con contratto del <...> veniva convenuto fra le parti <...>;
- che (parte resistente) era tenuta a <...>;
- che a causa di persistenti e gravi inadempienze di parte resistente insorgevano contratti circa l'interpretazione ed esecuzione del contratto inter partes. Più esattamente la ricorrente contestava all'istante le seguenti violazioni:

<...>

concludeva pertanto chiedendo che l'istituendo Collegio Arbitrale dichiarasse risolto il contratto intercorso tra le parti.

Provvedeva alla nomina del proprio arbitro invitando la comparente a designare l'arbitro di sua spettanza nei termini e condizioni previste dal Decreto Ministeriale della Camera Arbitrale.

RITENUTO QUANTO SEGUE

Si costituisce nella presente procedura (generalità della parte resistente), come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, e contesta integralmente ex adverso esposto.

Come sarà dimostrato nel prosieguo del giudizio il comparente ha sempre scrupolosamente adempiuto e puntualmente ottemperato a tutte le prescrizioni ed obbligazioni contrattualmente assunte, di talché risulta completamente destituita di fondamento la domanda di risoluzione introdotta da controparte.

Si riserva di esporre e precisare le proprie conclusioni nel termine che verrà assegnato dall'istituendo Collegio Arbitrale.

Tanto premesso esposto (parte resistente)

NOMINA

Quale proprio arbitro nell'instaurando procedimento arbitrale <...>, il quale si renderà disponibile a nominare d'intesa con l'arbitro di controparte, il terzo membro del Collegio Arbitrale con funzioni di Presidente.

(data, firma, mandato e relata di notifica)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELL'ARBITRO
(art. 22)

Giudizio Arbitrale promosso da <...>

Contro

<...>

Il sottoscritto <...> (generalità dell'interessato) designato arbitro in data <...> nel giudizio in epigrafe

DICHIARA

- a) di accettare l'incarico conferitogli, impegnandosi ad espletarlo nei tempi assegnati;
- b) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dagli artt. 4 e 9 del Decreto Ministeriale camerale;
- c) non versare in nessuna delle ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 14 della Camera Arbitrale;
- d) di conoscere il Decreto Ministeriale e di impegnarsi ad espletare l'incarico assegnatogli in piena osservanza delle norme ivi contenute;
- d) di comunicare tempestivamente al Collegio ed alla Camera Arbitrale ogni ipotesi di sopravvenuta incompatibilità con l'incarico conferitogli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma III del Decreto Ministeriale Camerale.

Roma, li

(sottoscrizione del giudice arbitro)

VERBALE PRIMA RIUNIONE COLLEGIO ARBITRALE (Art. 22)

Verbale della riunione del collegio arbitrale tenutasi in data <...>

Procedimento arbitrale promosso dal:

Sig. <...>

CONTRO

Sig. <...>

Si dà atto che oggi <...> alle ore <...> in <...> presso la sede della Camera arbitrale <...> in Via <...> si è tenuta la prima riunione del collegio arbitrale nominato per la soluzione della causa in epigrafe.

Sono presenti i seguenti signori:

Avv. <...> il quale si qualifica arbitro per la parte Sig. <...>;

Dott. <...> il quale si qualifica arbitro per la parte Sig. <...>;

(seguono gli eventuali patrocinatori delle parti in quanto nominati) <...>

Avv. <...> il quale si qualifica patrono per la parte Sig. <...>;

Avv. <...> il quale si qualifica patrono per la parte Sig. <...>;

ed il sottoscritto nominato Presidente del collegio che dà atto della regolare convocazione della presente riunione.

Pertanto al fine di dichiarare aperta la seduta, partecipa con funzioni di segretario designato dalla Camera arbitrale il... <...>. Preliminarmente viene verificata la regolarità della costituzione del collegio arbitrale che risulta così composto:

Avv. <...> Presidente

Dott. <...> Arbitro

Avv. <...> Arbitro

a fronte delle nomine effettuate rispettivamente a mezzo lettere nelle seguenti date:

... per la nomina dell'Avv. <...>

per la nomina del Dott. <...>

per la nomina dell'Avv. <...>

Si dà atto pertanto che il Collegio si è costituito in data <...>, data di accettazione dell'ultimo arbitro, dalla quale decorrono i termini per il pronunciamento.

Il Collegio all'unanimità elegge la propria sede presso la Camera arbitrale <...> in via <...> al n. <...> ed invita le parti a depositare entro il giorno <...> memoria, sottoscritta personalmente anche dalle parti, contenente:

A) Nomina o conferma dell'eventuale difensore ed elezione di domicilio;

B) Indicazione delle rispettive domande e delle relative istanze anche istruttorie che si intendono sottoporre al giudizio del collegio con allegata la documentazione probatoria;

C) Concessione del termine al Collegio, d'intesa con la camera arbitrale, non inferiore a giorni ... per il deposito della decisione, decorrente dal giorno in cui il Collegio stesso avrà dichiarato chiusa la fase istruttoria e le parti precisate le conclusioni e depositate, se richieste, eventuali difese definitive;

Il Collegio invita le parti a depositare presso la sede tutte le loro scritture e relativi documenti in triplice copia per il Collegio, oltre a tante copie quante siano le controparti in giudizio.

Il Collegio infine concede termine per le parti per le eventuali repliche alle memorie di cui sopra entro e non oltre il giorno <...>. Le medesime parti dovranno depositare, a titolo di anticipazione, presso la segreteria del Collegio, contestualmente alla prima memoria, un fondo spese fissato a carico di ciascuna di esse pari ad Euro.... Oltre CAP ed IVA al netto della ritenuta d'acconto.

Infine, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del giorno <...>. e rimanda al Segretario, d'ordine del Presidente di comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, copia del presente verbale personalmente alle parti.

Avv<...> (Presidente)

Dott. <...> (Arbitro)

Dott. <...> (Arbitro)

La presente copia è conforme all'originale.

Avv<...> (Presidente)

VERBALE RIUNIONE COLLEGIO ARBITRALE (Art. 23)

Verbale della riunione del collegio arbitrale tenutasi in data <...>

Procedimento arbitrale promosso dal

Sig. <...>

CONTRO

Sig. <...>

Successivamente, oggi alle ore <...> in <...> presso la sede della Camera arbitrale <...> in Via <...> si è tenuta la riunione del collegio arbitrale nominato per la soluzione della causa a margine.

E' presente l'intero Collegio arbitrale oltre che i signori:

Avv. <...>

Avv. <...>

difensori di parte.

Il Collegio prende atto e comunica che in data <...> le parti hanno provveduto al deposito delle rispettive memorie con i relativi documenti. Di tale deposito è stato verificato il rispetto del termine.

Il collegio quindi <...> (descrivere le azioni compiute precisando i soggetti che hanno richiesto ed ottenuto diritto di intervento) <...>

Il collegio dopo esauriente discussione dispone rinvia alla riunione del Ad ore... per la trattazione.

Avv<...> (Presidente)

Dott. <...> (Arbitro)

Avv. <...> (Arbitro)

LODO ARBITRALE (Art. 29 30)
NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PROMOSSO DA

<...>

CONTRO

<...>

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto da

<...> Presidente

<...> Arbitro

<...> Arbitro

Nella controversia in epigrafe ha pronunciato il seguente

LODO

In data <...> venne stipulato fra (indicare le parti) un contratto avente ad oggetto <...>. (descrivere il fatto e indicare gli elementi oggetto di contenzioso).

A fronte delle emergenze sovramenzionate, (indicare il ricorrente) dava ingresso al presente arbitrato, attivando la clausola arbitrale contenuta nel contratto, che all'art. ... così recita: "ogni controversia nascente dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà decisa secondo diritto da una Collegio Arbitrale con sede in <...> composto da tre arbitri che saranno nominati, al momento dell'insorgere della controversia, uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, in funzione di Presidente, di comune accordo fra i primi due, o in assenza di accordo, dalla Camera Arbitrale del Ministro delle politiche agricole e forestali mediante sorteggio.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Con atto notificato in data<...> il ricorrente proponeva domanda di arbitrato nominando arbitro <...> e formulando i seguenti quesiti:

QUESITO 1: dicano ed accertino gli arbitri che il rapporto contrattuale è stata risolto da parte resistente in modo ingiustificato ed arbitrario, in quanto non preceduto da alcun atto di diffida e/o messa in mora.

QUESITO 2: dicano ed accertino gli arbitri che la condotta di parte ricorrente è sempre stata improntata al pieno rispetto delle decorse pattuizioni contrattuali, come da materiale probatorio che verrà offerto in comunicazione.

QUESITO 3: dicano ed accertino gli arbitri che parte resistente ha illegittimamente omesso di saldare la fornitura <...> per complessivi € <...>, al netto di interessi di legge.

QUESITO 4: dicano ed accertino gli arbitri se, dato atto del corretto adempimento di parte ricorrente, il contratto inter partes non poteva essere risolto e doveva compiutamente essere osservato.

QUESITO 5: dicano ed accertino gli arbitri se, dato atto dell'accertato inadempimento di parte resistente per aver risolto illegittimamente il contratto inter partes stipulato il <...> la convenuta sia tenuta, a titolo di risarcimento del danno, a corrispondere alla ricorrente una somma la cui entità sarà ritenuta di giustizia e sarà comunque dimostrata in

proseguo di giudizio, ma che sin d'ora si indica in € <...>. Con interessi di legge e rivalutazione dalla richiesta al soddisfo.

QUESITO 6: dicano ed accertino gli arbitri se le spese, competenze ed onorari del presente giudizio debbano far carico a parte resistente, che con il suo comportamento ha determinato la proposizione del giudizio stesso, adottando la totale statuizione di condanna nei confronti di parte convenuta.

Con riserva di meglio e compiutamente illustrare i quesiti proposti e di svolgere le ulteriori deduzioni che si rendessero necessari.

Con atto notificato il <...> la resistente aderiva alla competenza arbitrale e nominava arbitro <...>.

Su accordo dei primi due arbitri veniva quindi designato terzo arbitro con funzioni di Presidente <...>.

Il Collegio si costituiva formalmente in data <...>, fissava la propria sede presso la Camera Arbitrale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; segretario del Collegio veniva designato <...>

Nei termini loro assegnati le parti depositavano memorie e repliche con allegati numerosi documenti e richieste di prova.

Con memoria del <...> parte ricorrente integrava le proprie difese con un ulteriore quesito, chiedendo la condanna di parte resistente al pagamento di una somma da ritenersi equa in riferimento alla reclamata perdita di chances, anche a seguito di esperita consulenza tecnica di ufficio ove ritenuto necessario.

Con memoria del <...> parte resistente formulava le seguenti conclusioni:

in via principale e di merito

- 1) accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento di parte di ricorrente agli obblighi contrattuali assunti.
- 2) accertarsi e dichiararsi che parte ricorrente che nel corso dell'intero rapporto contrattuale ha gravemente violato le obbligazioni assunte.
- 3) condannarsi di conseguenza parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle somme indebitamente percepite nel corso del rapporto contrattuale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
- 4) rigettarsi ogni avversa pretesa in quanto destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto.

IN VIA SUBORDINATA E DI MERITO

- 1) In denegata ipotesi che il Collegio Arbitrale dovesse in parte accogliere le pretese di parte ricorrente, compensare comunque le somme a quest'ultima dovute con le maggiori somme delle quali risulterà creditrice parte resistente in virtù dei titoli come da conclusioni in via principale di merito.
- 2) condannare parte ricorrente in favore della resistente delle residue somme a questa dovute.
- 3) rigettarsi ogni diversa pretesa avversaria siccome infondata in fatto e diritto.

IN OGNI CASO

con piena vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura.

Con ordinanza del <...> il Collegio ammetteva interrogatorio formale del ricorrente, nonché prova per testi su taluni fra i capitoli articolati dalle parti.

Non veniva ritenuta necessaria l'ammissione di consulenza tecnica, attesa la presenza in giudizio di prove documentali idonee a chiarire fatti e circostanze deferiti alla denegata CTU.

Su invito del Collegio le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, depositando le difese conclusive.

Nella riunione del <...> veniva proceduto alla discussione orale, ed il Collegio fissava il termine per il deposito del lodo per la data <...>.

DIRITTO

I) in via preliminare vanno affrontate le questioni procedurali sollevate nella riunione di discussione orale (illustrare le questioni procedurali ove presenti).

II) la questione principale dibattuta nell'odierno giudizio arbitrale, che forma oggetto di quesiti uguali e contrari proposti da entrambe le parti è costituita dall'inadempienza alle obbligazioni contrattuali di cui alla scrittura del <...> (illustrare in sintesi questioni e considerazioni in fatto e diritto).

Pertanto, in accoglimento della specifica domanda proposta dal ricorrente, il Collegio dichiara illegittima la risoluzione del contratto operata da parte resistente, attesa l'insussistenza delle doglianze da questa sollevate, e ritenendo comunque le contestate inadempienze tali da non consentire la pretesa risoluzione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

III) Per quanto sopra deciso <...> deve essere condannata al risarcimento del danno che parte ricorrente ha subito in conseguenza dell'illegittima condotta della resistente (quantificare il danno).

IV) L'accoglimento della domanda principale avanzata dalla ricorrente impone che, in applicazione della regola della soccombenza, le spese di assistenza legale siano poste a carico della resistente (liquidazione delle spese di giudizio).

Ferma la solidarietà fra le parti nei confronti degli arbitri, a carico della resistente vengono posti gli onorari e le spese necessari per il funzionamento del Collegio per un totale complessivo di € <...> oltre Cap ed Iva, così suddiviso:

quanto a € <...> in favore del Presidente;

quanto ad € <...> per ciascuno degli arbitri;

quanto ad € <...> per spese (di cui € <...> per anticipazioni) ivi comprese le spettanze del segretario.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando in ordine alle domande di cui ai quesiti proposti dalle parti in giudizio, ogni altra domanda disattesa:

a) dichiara illegittima la risoluzione del contratto stipulato in data <...> fra (ricorrente) e (resistente);

b) condanna (resistente) al risarcimento del danno subito da (ricorrente) che quantifica in € <...> oltre ad interessi al tasso legale e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;

c) dichiara tenuta (parte resistente) a rimborsare a (ricorrente) le spese di assistenza legale, liquidate come in motivazione;

d) ferma la solidarietà delle parti nei confronti degli arbitri, dichiara tenuta (parte resistente) al pagamento degli onorari degli arbitri e delle spese necessarie per il funzionamento del Collegio, liquidati come in motivazione.

Così deciso in Roma presso la Camera Arbitrale, in più conferenze personali tra gli arbitri e sottoscritto in data <...>.

<...> Il Presidente

<...> Arbitro

<...> Arbitro

TRIBUNALE DI <...>
PROCESSO VERBALE DI DEPOSITO DI LODO ARBITRALE

L'anno <...> il giorno <...> del mese di <...>, nella Cancelleria del Tribunale davanti a me <...> Cancelliere sottoscritto è comparso il Sig. <...> (dati identificativi della parte che procede al deposito) <...> (se trattasi di società aggiungere - nella sua qualità di <...> socio, amministratore, legale rappresentante ecc.) <...> identificato con. <...> (spazio per la iscrizione degli estremi del documento identificativo a cura del Cancelliere) , il quale deposita il lodo arbitrale emesso e sottoscritto dal Collegio arbitrale in data <...> e consegnato alle parti in data <...>.

Detto lodo è scritto su n. <...> facciate complessive ed ha deciso la controversia tra il Sig. <...> (parte) e il Sig. <...> (controparte) , giusta clausola compromissoria (o atto di compromesso) di cui al <...> (specificare gli estremi dell'atto che contiene la clausola compromissoria o del compromesso) <...>

Il Sig. <...> deposita unitamente al lodo il <...> (atto che contiene la clausola compromissoria o del compromesso) <...> e chiede che il lodo medesimo venga dichiarato esecutivo dal Pretore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma

<...>

Il Cancelliere

<...>

IL TRIBUNALE

- Visti gli atti di cui al sueseso verbale di deposito in cancelleria del lodo;
- ritenuta la regolarità formale del deposito;
- letto l'art. 825 c.p.c.;

DICHIARA

esecutivo il lodo arbitrale di cui al verbale di deposito che precede.

<...> li <...>

(Firme)

<...>

Estremi della registrazione presso l'Ufficio del registro competente.

Rilasciate n. <...> copie della sentenza arbitrale in forma esecutiva per avv. <...>

<...> li <...>

Il Cancelliere

<...>

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PER CAUSA INCIDENTALE (Art. 23)

Il Collegio Arbitrale nelle persone dei ... <...> <...> (specificare i dati identificativi dei componenti il collegio) <...>

PREMETTE

Fra... <...> <...> <...> <...> (dati identificativi delle parti in arbitrato) pende giudizio arbitrale avente per oggetto <...> (specificare l'oggetto del contratto o dell'accordo) <...> <...> (specificare l'oggetto della controversia);

- Nel corso della procedura si evidenziava la seguente questione:

- <...>

- <...>

- <...>

- <...>

- <...> (esporre la questione sinteticamente per punti evidenziando in modo particolare i motivi che precludono la continuazione del procedimento arbitrale) <...>

- per quanto sopra premesso, ritenendo ricorrenti i presupposti di cui all'art. 819 c.p.c. il Collegio

ORDINA

la immediata sospensione del procedimento in epigrafe e la rimessione della causa avanti la giurisdizione competente su domanda di parte.

Sospende altresì il termine del pronunciamento del lodo fino al giorno in cui una delle parti non notifici a codesto Collegio la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale.

<...> li <...>

Il Collegio Arbitrale

Firme <...>

